

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Herausgeber: Pro Grigioni Italiano
Band: 36 (1967)
Heft: 3

Artikel: Appunti di storia della Valle di Poschiavo
Autor: Tognina, Riccardo
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-28522>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 13.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

RICCARDO TOGNINA

Appunti di storia della Valle di Poschiavo

(X continuazione)

Dal comungrande ai comuni di Poschiavo e Brusio

1. La vicinia di Brusio

Nella Lega Caddea, fondata nel 1367, ad eccezione del comune di Coira tutti i comuni giurisdizionali possedevano delle *vicinie*. Poschiavo una (Brusio), i comuni di Sopra e Sottoporta ciascuno tre, l'Engadina alta da Bevers in su sette e il Sursette addirittura nove. I diciassette comuni della lega si articolavano in ben settantanove vicinie.

Che cosa era una vicinia? Era una frazione, una parte integrante del comune di valle. I suoi abitanti erano spesso uniti in una corporazione territoriale con lo scopo di sfruttare in comune i pascoli, gli alpi e i boschi della zona.

Il territorio di Brusio possedeva tutte le caratteristiche principali della vicinia. Si tratta di un'area assai vasta separata dalla Valtellina dalla chiusa di Piattamala ¹⁾ e da Poschiavo dalla chiusa di Miralago e da un lago lungo circa tre chilometri che occupa l'intero fondo valle; ragione per cui gli abitanti dei due territori della valle non sono mai stati legati da rapporti immediati. Il fondo valle non è molto esteso ma fertile, il bosco era più che

¹⁾ Cfr. il no. 5 del cap. *Poschiavo in cammino verso l'appartenenza alla Rezia*, *Quaderni Grigionitaliani*, XXXIV, 3, 171.

bastante ai bisogni locali e i pascoli venivano integrati con diritti relativi a terreni comunali che si trovavano fuori della vicinia.²⁾

Le vicinie godevano di una certa autonomia e rivendicavano spesso il diritto di darsi statuti propri. Esse erano rappresentate in tutte le autorità comunali in rapporto alla loro popolazione rispetto all'intero comune. Le entrate e le uscite della Lega venivano distribuite sui comuni di valle che a loro volta le ripartivano su comuni e vicinie. In tempo di guerra il comune grande metteva a disposizione della lega la sua *banderuola*, il suo contingente di uomini armati. Ogni capoluogo locale possedeva un arsenale.

La vicinia di Brusio disponeva tenor statuto comunale,³⁾ per quanto concerne l'amministrazione dei pascoli, boschi,⁴⁾ alpi, delle imposte ecc. di un Decano e di ufficiali o consoli (di solito due), come Poschiavo. Siccome quello del decano era un ufficio alquanto impegnativo, non poteva essere affidato che a un cittadino che fosse già stato membro del *Consiglio segreto* del Comune. Il capo del comune, il *Podestà, Vicario o Rettore*, che nel comune retico di Poschiavo fungeva da giudice unico, da presidente dei vari tribunali (civile, criminale e di appello) e del consiglio comunale la cui composizione si indentificava con quella dei tribunali, meno quello di appello, veniva nominato dal «Consiglio del comune di Poschiavo e Brusio». Ciò implica due diritti da parte della vicinia: quello di poter concorrere alla nomina del capo del comune e quello relativo alla composizione del Consiglio comunale, nel quale dovevano sedere rappresentanti di tutte le componenti della comunità. La vicinia era così presente nell'autorità amministrativo-legislativa, nei tribunali di prima istanza e nel tribunale d'appello. Il cap. 22 del Libro Primo degli statuti del 1550 dice infatti che «dieci consiglieri debbono essere nel Consiglio di Poschiavo,... oltre li doi consiglieri di Brusio». ⁵⁾

2. Le prime vertenze tra Poschiavo e Brusio

Ciò che gli statuti del 1550 prescrivono riguardo alla partecipazione di Brusio alla composizione delle autorità comunali è il frutto di una lunga lotta della vicinia per mantenere e aumentare i suoi diritti e per inserirsi sempre più nell'attività amministrativa del comune.

Sono eloquenti prove di questa lotta i vari arbitrati alla vigilia dell'ampliamento e aggiornamento, della traduzione in italiano e della stampa degli statuti comunali del 1550.⁶⁾

Dopo l'accordo del 5 gennaio 1521 tra Brusio e Poschiavo circa la ma-

²⁾ Cfr. ad es. *Regesti degli Archivi del Grigioni Italiano* III, pg. 10 (atto no. 41) e pg. 53 (atto no. 58).

³⁾ Cfr. gli statuti comunali del 1550, I, 11.

⁴⁾ Cfr. l'ordinanza della vicinanza di Brusio dell'8 giugno 1533 sulla proibizione di esportare legname (arch. com.).

⁵⁾ La vicinia di Brusio godeva di una certa autonomia anche nel campo ecclesiastico. Cfr. *Regesti... III*, pg. 7, doc. no. 16 del 19 giugno 1542 e Pieth, op. cit., pg. 110.

⁶⁾ ... arbitrati contenuti come appendice negli statuti del 1550 sotto il titolo *Le sententie di Poschiavo et Brusio*.

nutenzione dei ponti di Piattamala e Golbia (in quel di Brusio) e della strada di valle da Piattamala fino al lago, che toccava ai Brusiesi,⁷⁾ i rapporti tra i due comuni peggiorarono.⁸⁾ Infatti il 6 settembre 1541 un tribunale arbitrale nominato dalla Lega Caddea fu chiamato ad emettere il suo giudizio su una lunga serie di lamentele da parte della vicinia di Brusio nei confronti di Poschiavo. «Le gravi ed accanite contese»⁹⁾ si scatenarono a quanto pare per l'indebita vendita di terreni brusiesi da parte del comune, per l'impiego di denaro pubblico per restauri di chiese di Poschiavo, per la nomina del Podestà senza il concorso della vicinia, per gli svantaggi di questa risiedendo i tribunali a Poschiavo ed essendo le strade mal tenute e malsicure, per l'ingiusta distribuzione dei «denari della milizia» e perché amministrando la giustizia si sarebbero usate misure diverse secondo la provenienza degli imputati.

3. Le prime vertenze tra Poschiavo e Brusio

La sentenza del 1541 non soddisfece i Poschiavini, che si appellarono alla Lega Caddea perché ne fosse emessa un'altra. Così il 19 giugno 1542 il giudice Pretzval Planta di Zuoz scortato da nove giusdicenti ricevette a Coira i rappresentanti di Poschiavo in veste di *domandanti* e i rappresentanti di Brusio in qualità di *rei domandati*. Gli appellanti chiesero che a Brusio toccasse un sesto e non un quarto «di tutte le cose, tanto in dare, quanto in ricevere» e che certi pascoli e boschi (valle Trevesina, valle di Salba, bosco di Golbia), «al presente dissipati da quelli di Brusio», fossero restituiti a Poschiavo.

I Brusiesi presentarono le seguenti rivendicazioni: che gli statuti comunali fossero «riformati secondo la forma de li statuti de le altre comunità della Cha di Dio», che alla vicinia si concedesse un tribunale civile per «terrerer et forestieri» e che Poschiavo consegnasse loro anno per anno la «loro contingente parte de tutti li redditi, et utilità di tutta la comunità secondo la ratta parte del suo estimo».

A replica e duplica avvenute e dopo aver udito dei testimoni, ed esaminati i documenti presentati dalle parti, il tribunale emise il suo verdetto correggendo la sentenza del 1541. Impossibile riprodurre integralmente tale sentenza, contenuta come appendice nel volume degli statuti landolfini del 1550, per i numerosi arcaismi che contiene, l'ampollosità dello stile e per il fatto che le singole decisioni del tribunale non vi si trovano ben distinte l'una dall'altra.

1. *Al comune di Brusio sia riconosciuta «la sua contiguenta parte di tutte le utilità, danni, redditi, danari in dare e in avere, e guerreg-*

7) Cfr. *Regesti...* III, pg. 48, doc. no. 42.

8) Cfr. *Regesti...* III, pg. 49, doc. no. 46 del 29 ottobre 1526.

9) Cfr. Marchioli, op. cit. pg. 111.

giare» che concernono l'intero comune. Questa parte deve corrispondere alla parte di estimo che la vicinia paga nell'ambito del comungrande.

La distribuzione degli utili e degli oneri deve essere eseguita ogni anno da sei cittadini di cui uno deve rappresentare Brusio.

2. «Avanti la partizione niente sia diminuito de li denari o sia robba commune». Mentre dopo la divisione ogni parte può disporre come vuole di quanto ha percepito.
3. Le offerte in occasione dell'«assontione di S. Maria» in avvenire debbano servire per soccorrere i poveri «tanto di Poschiavo quanto di Brusio secondo il tenore de li legati fatti».
4. La tassa di dieci rainesi versata «da l'abadia di S. Romerio^{9a)} deve essere partita ogni anno... per metà» tra Brusio e Poschiavo e dev'essere distribuita ai poveri.
5. I confini tra i due comuni debbono essere indicati in maniera che, specialmente dove essi attraversano boschi e pascoli, non possano più sorgere controversie tra le due parti.
6. I danni arrecati nei boschi con il taglio di legname debbono essere giudicati dalle autorità del comune danneggiato.
7. «A capo del lago... li commissari hanno piantato uno termine» dal quale la linea di confine si diparte: a sinistra verso il piede del monte Cornazio» e poi... «ascendono... per retta linea dal detto termine per fino a la sumità del detto monte...»; a destra «cominciando ad ascendere dal detto termine in suso, per retta linea, per fino al sasso, il quale è sopra la selva, o boscho, et che guarda verso Poschiavo».
8. Il bosco di Golbia tra la linea di confine (p.to 7!) e il torrente di Crodologgio si aggiudica a Poschiavo come bosco protetto, dove si può tagliare legname solo per ricostruire ponti o case distrutti dalle alluvioni nel Brusiese.
9. I pascoli assegnati a Brusio non possono essere «alienati, né affittati né diminuiti»; debbono servire solo come tali, sfruttandoli solo col bestiame locale.
10. I cittadini di Poschiavo che abitano nel territorio di Brusio godono dei diritti di pascolo come per il passato, «a bona fede, non accrescendo il roccio». Lo stesso vale per i Brusiesi che posseggono «ac-

^{9a)} Cfr. il cap. Istituzioni ecclesiastiche, pg. *** 2.

cole,¹⁰⁾ ò monti ne la valle di Salva» (si tratta dell'alpe di Salva nella valle di Campo esterna) dove possono sfruttare i pascoli «mesciadatamente (mescolati) con quelli di Poschiavo, abitanti in quelli monti (alpi), sì come anticamente è fatto..., solamente però con il suo (loro) bestiame grosso et minuto..., con il numero di vacche cento da latte... non obstante il comune di Poschiavo... li quali abitanti de l'una e de l'altra parte possano in quelli luoghi tore et usare legne per la sua necessità, non menandole via...».

11. Per quanto concerne il pendio destro tra il torrente di Crodoggio e la linea di confine indicata dal p.to 7 la sentenza arbitrale recita ancora: i vicini che abitano dalle due parti dei termini indicati possono ugualmente sfruttare le acque ed i pascoli ed anche il bosco ma «honestamente, per uso delle sue case, sì come anticamente è fatto».
12. Sul versante sinistro i pascoli fino a quelli dell'Abadia di San Romerio, furono aggiudicati a Brusio. A questi si aggiungono quelli della parte di dentro (superiore) della Valle di Trevisina. Pascoli da sfruttare col proprio bestiame grosso e minuto, svernato localmente. Il godimento in questo senso è libero, «talmente però che in quello luogo non si edificano, né si faccino teggie, né casine, per casare...»¹¹⁾ In val Trevesina si può invece raccogliere la legna necessaria per l'uso sul posto, e si concede a Brusio il diritto di transito per e dalla valle alpestre in parola.
13. I commissari ordinano che gli statuti locali siano riveduti e aggiornati «à la forma e consuetudine de li statuti et giurisdittioni de le altre comunità de la Cha di Dio in questi articoli infrascritti (che seguono)».
14. Riguardo alla giudicatura «di sangue et criminale» il comune di Poschiavo e Brusio siedano insieme in Poschiavo ed eleggano nel rapporto 5:1: «secondo la ratta dello estimo» (il gettito delle imposte) i membri del tribunale criminale (in totale dodici) dell'una e dell'altra parte. Il tribunale, presieduto dal Podestà, ha da giudicare in modo imparziale, non badando né alla persona dell'imputato né alla sua provenienza (cioè se sia «terriero o forestiero»). Come nell'esercitare la giustizia, così anche «in tutte l'altre cose... sia dato a quelli di Brusio la sua contingente parte secondo la ratta parte dell'estimo». Dividendosi i voti del tribunale in due parti uguali, il Podestà «seguirà quella parte, cioè quei giudici, (quell'opinione) la quale parerà essere più giusta».

¹⁰⁾ Cfr. la voce rom. *accla* e Meyer-Lübke, *Roman. Etymologisches Wörterbuch*, pg. 7.

¹¹⁾ La voce dial. *tégia* indica una piccola superficie coperta accanto a un edificio rurale, che serve da rimessa. *Casìna*, it. cascina; *casare* da *casaro*, *casé*.

15. *Contro le streghe si proceda secondo la «cognitione della rasone, osservando la forma de la rason imperiale». ^{11a)}*
16. *Il comune di Poschiavo si dia un tribunale civile di dieci giusdicenti che funzioni «nel reggere, et governare» come il tribunale criminale.*
17. *A Brusio si conferisce il diritto di darsi un'autorità giudiziaria propria, di 7 persone, che può giudicare in tutte le cose, «salvo in criminale, terrieri e forestieri, fino alla somma di 15 rainesi». Il tribunale brusiese ha da prestare giuramento «che faccia dritte cose, et giuste», al capo del comungrande, al Podestà. I casi che sorpassano la somma indicata vengono trattati dalla competente autorità del comungrande col concorso dei due giudici brusiesi.*
18. *Gli affari che riguardano «tutta la comunità siano, al presente et ne l'avenire» sbrigati «con consiglio de tutta la ragione» (cioè da una autorità che rappresenti tutto il comune di valle).*
19. *Come tribunale di appello funziona nel comune un'autorità di 4 membri poschiavini e di un brusiese. L'«appellatione» deve essere presentata nello «spatio di tre giorni imediati seguenti» (cioè tre giorni dopo la sentenza di prima istanza) e può essere accolta solo per questioni che «sopravanzano» i 5 rainesi.*
20. *Gli «articoli de le terre» valgono per tutti,...» nessun ufficiale... vada o mandi cittadini fuori de li confini della Cha di Dio, per haver consiglio».*
21. *Le due parti debbono osservare «tutti i soprascritti... punti,... sotto pena de scuti ducento d'oro» di cui una metà sarà versata alla lega e l'altra alla parte che ha osservato la presente sentenza.*

Da questo verdetto, che assume valore di legge, emerge innanzi tutto che i comuni della Lega Caddea, a differenza di quelli delle altre leghe, in fatto di amministrazione economica e giudiziaria sono completamente autonomi. Pur riconoscendo alle vicinie una certa autonomia, esse debbono rimanere profondamente inserite nel comune che assume l'importanza di un piccolo stato la cui unità deve essere salvaguardata e trova la sua espressione nelle autorità comuni superiori. Le leggi debbono essere continuamente rivedute ed aggiornate perché consentano di risolvere i problemi interni. Il costante interesse del cittadino e della comunità ai pascoli ed ai boschi, a quanto cioè la terra può offrire, rispecchia l'importanza dell'allevamento e dell'agricoltura per l'economia locale anche se la valle è percorsa da una via di transito.

^{11a)} Cfr. la nota 13 di questo capitolo.

4. La sentenza arbitrale del 1546

La sentenza del 1542, «rogata» (erogare, stendere) ancora una volta nel 1542 munita del sigillo di Nicolò di Castelmuro che con altri esponenti della Lega Caddea aveva assunto l'incarico di «dichiararla» (spiegarla) alle parti, sentenza che dà l'impressione di essere stata pronunciata con piena cognizione di causa, dopo breve tempo suscitò nuovi contrasti, «per la contraria et inegual intelligentia (interpretazione), de le predette sententie, et declaratione fatta...» Nel 1546, in occasione della dieta della Lega Caddea, a Davos, le due parti tornarono alla carica chiedendo un nuovo intervento dei giudici della lega «per quelle (le sentenze) meglio far declararare».

La dieta della lega decise che se le due parti non volevano «la detta sententia, egualmente, et sinceramente, intendere» potevano chiamare nuovamente «il giudice et i giusdicenti de la Cha di Dio» che l'avevano pronunciata perché la rendessero più chiara. Fissato anticipatamente il giorno e il luogo in cui il nuovo verdetto doveva essere comunicato alle parti (il 5 dicembre a Samedan), le parti scelsero di comune accordo tre arbitri (nelle persone di Zaccaria Not, in quel momento podestà di Tirano, Giovanni Travers, ministrale di Zuoz e Gaspare della Bernardina di Bergün). Vista la data della conclusione dei lavori imposta dalla dieta, i giudici arbitrali, accogliendo la «preghiera, et requisitione (domanda) di Poschiavo e Brusio», si recarono nel capoluogo della valle il 29 novembre.

Furono dapprima uditi i «procuratori» di Brusio, un Planta e un Bi-fronte d'Engadina, assecondati dal decano del luogo.

Le pretese della vicinia erano:

1. *Ottenere la sua «contingente parte» di tutti i redditi ed entrate relativi alle acque, alla taverna,¹²⁾ alle poste ecc. «secondo il tenore della sententia» (del 1542);*
2. *Indicare meglio i confini della valle Trevesina e permettere la costruzione di una «teggia» (rifugio) per i pastori;*
3. *Poschiavo osservi la sentenza del 1542 astenendosi dal vendere le-*

¹²⁾ Tra le varie voci dell'inventario del comune figurava anche la *taverna del comune* che non doveva avere nessuna concorrenza «salvo che nelle contrade di Prada, di Aino e di Campiglione si possa mettere uno per contrada a tavernare solamente vino alli detti vicini delle dette contrade per il prezzo che si tavernerà nella taverna comunale. Salvo e riservato che accadendo, che il Regimento delle Comunità avesse bisogno di far fare un pasto, sia in fare le Condannationi, ovvero per altro bisogno del Comune, che quello si possa fare senza pena alcuna». Lo stesso articolo 32 di *Le ordinationi Antiche e Moderne della Comunità di Poschiavo* (libro manoscritto del 1573) prescrive che è proibito «bettolare alcun vino a minuto... il qual si possa dare solamente per portarlo a casa, salvo il tavernaro del Commune»...

gname tagliato nel bosco tra il torrente di Crodologgio e il confine dei due comuni;

4. *Punire secondo «la rasone» (diritto) di Brusio i cittadini brusiesi che arrecano danno nei boschi del comune vicino;*
5. *Il diritto da parte dei Brusiesi di ricorrere in appello presso un tribunale di fuori valle e non di Poschiavo, tenor prassi nella Lega Caddea;*
6. *Il Podestà del comune non debba essere pagato per presiedere alla cerimonia di giuramento dei magistrati brusiesi;*
7. *Restituire ai Brusiesi le spese per «varie cause fatte, per rispetto de li pascholi, boschi ed altri eccessi...» inclusa la causa in corso.*

Il procuratore di Poschiavo, assistito dal Podestà e dagli organi amministrativi locali, risponde:

1. *Delle entrate del comune sempre è stato dato, e sarà sempre dato quanto a Brusio spetta tenor sentenza del 1542;*
2. *I ricavi dell'acqua, taverna, poste... non sono entrate comuni, perché le cose in questione si trovano entro i termini di Poschiavo;*
3. *In val Trevisina i confini sono indicati da termini, e nessuno li ha violati;*
4. *Riguardo ai boschi la sentenza del 1542 è stata osservata. Chi danneggia i boschi poschiavini deve essere punito da un tribunale locale, senza tener conto della provenienza dell'imputato. Questo diritto è sancito dalla sentenza in questione;*
5. *Brusio non ha il diritto di appellarsi al di fuori della giurisdizione locale già secondo la sentenza del 1542;*
6. *Brusio non può chiedere la restituzione di spese fatte prima della sentenza del 1542. Il tribunale voglia respingere tutte le pretese della vicinia e non addossare a Poschiavo spese per il processo in corso.*

Ecco qual era la situazione nuova, ed ecco la differenza tra gli interessi e il modo di giudicare dell'una e dell'altra parte. Brusio mette in campo oltre a quelle vecchie, nuove rivendicazioni, e Poschiavo si dichiara lontano dal poter fare delle concessioni. La situazione non può essere che tesa, per cui il tribunale arbitrale, conscio del fatto che è impossibile mettere d'accordo i due litiganti, pronuncia nel nome di Dio il suo verdetto tenendo conto della «rasone locale», della «rasone comunale» e «de li buoni costumi e consue-

tudini», ¹³⁾ dopo essersi recato «su li luoghi delle differentie» per i dovuti sopralluoghi.

A Brusio spetta un sesto delle entrate comuni (entrate dall'estimo, dazi, processi criminali...) mentre i proventi dalle acque, taverna, poste spettano a Poschiavo; e Brusio non è tenuto a dare contributi circa la taverna poschiavina. In val Trevisina i confini dovevano essere indicati meglio, con croci «intagliate», e i Poschiavini erano diffidati ad osservarli. Come rifugio per i pastori si permetteva l'erezione di «tegge». Al piccolo abitato brusiese di Selvaplana (di cui ora esiste solo qualche muro scalcinato), i Poschiavini erano tenuti a mettere a disposizione legname «nel più propinquo luogo» per riattare e costruire case. Nella parte della valle Trevesina sfruttata da Brusio, alla quale era riservato il diritto di accesso da S. Romerio, i pastori potevano raccogliere la legna necessaria per la stagione. Il bosco di Golbia rimane «tensato» (protetto) per ambo i comuni. I diritti dei cittadini abitanti nelle vicinanze sono salvaguardati (sentenza 1542). I contravventori alle prescrizioni sulla protezione e il possesso dei boschi debbono essere puniti dall'autorità competente del territorio dove è stato commesso il fatto. Le pene debbono essere uguali per tutti i valligiani, nei due comuni. I Brusiesi debbono annualmente al Podestà 40 cruzzeri in denaro per la seduta di giuramento delle autorità. All'elezione del Podestà, che ha da essere «uno uomo prudente et sufficiente...», debbono prendere parte Poschiavini e Brusiesi. Le due parti sono infine diffidate ad osservare le sentenze emanate. Esse sono

¹³⁾ La «rasone locale», o diritto locale, è contenuta negli «statuti et ordinationi del commune di Poschiavo» (cfr. gli statuti del 1550, libro primo, cap. 1.).

Per «ragione comune» devesi intendere il diritto generale o imperiale, a cui dei comuni dello stato delle Tre Leghe ricorreva unicamente quello di Poschiavo (cfr. *Festschrift 600 Jahre Gotteshausbund*, Coira 1967, pg. 389). Nel 1532 l'imperatore Carlo V introdusse la *Carolina lex*, un codice di 219 articoli. Nel campo del diritto penale dominavano le "consuetudini locali" per cui l'imputato era spesso alla mercé dei giudici, non sempre imparziali e sufficientemente preparati per il loro difficile compito. Il codice di Carlo V mirava a una normalizzazione più ampia possibile della giurisdizione penale. Al diritto imperiale si è ad es. ispirato il giudice che emise la sentenza arbitrale del 19 giugno 1542 (cfr. la pergamena del 19 giugno 1542 — concernente una vertenza tra Poschiavo e Brusio arch. com. di Poschiavo —, *Regesti...* no. 53 e lo studio di Pio Caroni in *Festschrift 600 Jahre Gotteshausbund*, Coira 1967, pgg. 389 e 390).

Se nessun codice contemplava un dato reato, il tribunale giudicava ispirandosi al diritto d'uso ossia, come si esprimono i legislatori poschiavini della metà del secolo 16: «dove statuti non fossero, o vero manchassero, al' hora... secondo li boni costumi et consuetudini approbate, et dove le predette cose manchassero, al' hora secondo la dispositione del consiglio generale del commune di Poschiavo» (cfr. gli statuti del 1550, libro primo, cap. 1.).

Gli statuti del 1812 (libro econom., cap. IV, art. 1.) sono ancora più espliciti sul funzionamento della giustizia. «I Consiglieri giureranno di rispettare ed assistere il Podestà, e i Consoli in quanto porta il decoro della Giustizia, dando con ordine, quando vengono ricercati, il loro parere netto, libero, conforme alla ragione, e Statuti, e dettame della propria coscienza, senza alcun riguardo: e in mancanza degli Statuti, o Leggi cantonali o confederali, secondo la ragione comune; ed in difetto anche di questa, avranno il debito riguardo alle consuetudini legittimamente introdotte, ed approvate; ed in mancanza di queste o in tutto o in parte, o rispetto a qualche considerabile circostanza, allora secondo la dichiarazione del Tribunale di Giunta...» Perché nessun malfattore riuscisse a sottrarsi alla meritata pena, se nessuna legge contemplava un dato reato, la legge doveva poter essere fatta a reato compiuto. Il principio *nula pena sine lege* del diritto romano voleva ora essere applicato in questo senso.

«liberate da tutte le altre dimande, et differenze», che non possono essere accolte (v. ad es. le pretese dei Brusiesi circa il risarcimento per spese avute causa processi con Poschiavo). Incombe loro inoltre il dovere di «contentarsi, et obedire,... et osservare» i punti della sentenza del 1542 non corretti da quella del 1546, sotto pena di 200 scudi d'oro per i trasgressori. ¹⁴⁾

5. Interessi comuni di Poschiavo e Brusio

Ci furono però momenti in cui i rapporti tra Poschiavo e Brusio furono ben diversi, ad es. quando la vicinia era fermamente decisa a correggere in suo favore i confini con Tirano. Avuti in affitto da questo comune nel 1444 dei terreni sotto Campascio, più tardi essa rifiutò di versare la somma pattuita. E mirava a più, e il momento opportuno per realizzare i suoi desideri si presentò dopo l'occupazione della Valtellina da parte dello stato delle Tre Leghe. Un tribunale arbitrale con alla testa il presidente del tribunale della Lega Grigia, Paolo da Castromuro, podestà della Bregaglia, emise il 3 luglio 1518 il verdetto seguente:

1. *Il territorio della Lega giunge nel Brusiese alla torre di Piattamala e, verso est, fino al Sasso del Gallo e alla valla Irola.*
2. *Il pendio est tra le valli Irola e di Predascio appartiene a Poschiavo e a Brusio. A Tirano è riservato il diritto di caricare i suoi alpi attraversando il territorio del comune di valle.*
3. *Gli alpi tra la valle di Predascio e S. Romerio sono proprietà del comune di Tirano. I diritti di S. Romerio in questa zona vengono confermati.*
4. *L'alpe di Trevesina appartiene a S. Romerio.*
5. *La sponda destra fino al Sasso di Lughina è territorio del comun grande pur riconoscendo in merito i diritti di pascolo di Tirano.*
6. *I pascoli e boschi della zona tra Piattamala e la valle del 'Gaggio' possono essere sfruttati dalla popolazione locale e da Tirano.*

Questo verdetto dimostra che la stretta di Piattamala, confine naturale tra il bacino dell'Adda e quello del Poschiavino, non è sempre stata il loro punto di separazione. Lo conferma la pergamena del 23 giugno 1429 ¹⁵⁾ (si tratta di un verdetto relativo a una vertenza tra Brusio e Tirano secondo il quale la linea di confine tra i due territori corre «inter turrem de plata-mala et inter locum de Brusio...» linea che potrebbe corrispondere a quella della valle laterale di «Gaggio» sotto Campascio). L'appartenenza politica di Campocologno e Zalende al comune di Tirano fino intorno all'anno dell'entrata della Valle nella Lega Caddea è documentata anche dal fatto che in queste si parla ancora oggi il dialetto valtellinese.

¹⁴⁾ Cfr. le *Sententie* contenute come appendice negli statuti del 1550 (foglio 98).

¹⁵⁾ Cfr. *Regesti...* III, pg. 43, doc. no. 15.

La sentenza del 1518 non separa nettamente, come si è visto, i due comuni. Ai Tiranesi nel basso Brusiese restano riservati cospicui diritti di proprietà e di sfruttamento. Emerge tuttavia dal verdetto la tendenza a spostare i confini politici ed economici fino a farli coincidere con quelli naturali. Il primo passo verso questa mira è lo spostamento del confine di valle da Campascio a Piattamala. Dal 1521 infatti il ponte di Piattamala sarà mantenuto dalla vicinia di Brusio.¹⁶⁾ Il fatto però che il 1. luglio 1522 Poschiavo si fa confermare dalle leghe i suoi diritti specialmente nel Brusiese e che il 10 maggio 1522 il podestà chiede alle stesse leghe la riconferma che il loro territorio, nel bacino del Poschiavino, si estende fino a Piattamala, prova che Tirano non aveva accettato le decisioni in parola. Seguì infatti una nuova sentenza, del 2 giugno 1526, in cui si conferma che la linea dividente Brusio da Tirano corre dal Sasso del Gallo a Piattamala e a Lughina.¹⁷⁾

Una sentenza può creare una nuova situazione giuridica; ma nelle vertenze in parola non offriva nessuna garanzia circa la risoluzione dei problemi tra le due comunità. E infatti le controversie continuarono, sia riguardo ai diritti di proprietà come a quelli di sfruttamento. È di grande importanza, dopo una strenua lotta di decenni tra Brusio e Tirano, la sentenza del 29 febbraio 1615 pronunciata stavolta da due giudici più vicini alle due Comunità interessate, cioè da Antonio Basso, pastore evangelico di Tirano, e da Nicolò Guicciardi di Teglio. Sono oggetto del verdetto i boschi e i pascoli intorno a Zalende, Cavaione e alpe Pescia e quelli dei Monti di Salarsa e del Gemellino. Anche da questo documento risulta nettamente la volontà del giudice di aggiudicare agli uni e agli altri ciò che si trova entro i confini naturali. Già il primo punto della sentenza dice: « L'alpe Pescia, di qua di Piattamala, si trova nel territorio e dominio di Poschiavo, appartiene però alle frazioni di Zalende e Campocologno e al comune di Tirano » (è inteso: dal punto di vista dello sfruttamento). Sono importanti, in questa pergamena, anche i seguenti punti: « Ognuno paga le imposte nel comune dove abita; Campocologno e Zalende da una parte e Tirano dall'altra possono reciprocamente vendersi i loro diritti ». La decisione circa il versamento delle imposte voleva mettere l'accento sui poteri e i diritti del comune politico, e il diritto di reciproca cessione dei diritti delle due parti mirava indubbiamente a raggiungere una situazione più chiara e più indipendente possibile delle due frazioni brusiesi nei confronti di Tirano.

Questo verdetto indusse infatti le frazioni di Campocologno e Zalende a fondare una corporazione che esiste tuttora e che non ha mai rinunciato a far valere i suoi diritti rispetto al comune di Brusio. Esse erano coscienti della loro posizione preminente nell'ambito della vicinia già prima di questa sentenza. Nel 1582 ad es. esse fecero presente alla vicinia di costituirne più dei due terzi e si attribuirono il diritto di nominare loro i loro rappresentanti nelle vertenze con Tirano.

¹⁶⁾ Cfr. *Regesti...* III, pg. 48, doc. no. 42.

¹⁷⁾ La vertenza del 2 giugno 1526 rivestirà per secoli una grande importanza. Ad essa soprattutto si ispireranno i negoziatori svizzeri in occasione dell'ultima correzione dei confini nazionali nel basso Brusiese (cfr. il capitoletto su *Cavaione...* alla pg).

6. Verso la separazione di Brusio da Poschiavo

La sentenza del 1546 non riuscì a soddisfare i Brusiesi che, incoraggiati dai successi ottenuti, già l'anno seguente tornarono ad appellarsi ai commissari della Lega Caddea. Anche la costruzione della mulattiera del Bernina lungo la valle del Cavagliasco fu oggetto di una lunga lite tra Brusio e Poschiavo, riguardo alla distribuzione delle spese. Brusio era dell'avviso che queste, avendo Poschiavo costruito senza interpellare gli eventuali altri interessati, riguardavano solo il comune vicino.¹⁸⁾ A queste vertenze se ne aggiunse un'altra nel 1566 per l'alpe *Salba* nella valle di Campo. Ancora nel 1596 Poschiavo presentò al riguardo il petito:

*Ai vicini di Brusio sia proibito di sfruttare d'estate la valle di Campo con bestiame grosso avendo essi venduto i loro diritti in quella zona.*¹⁹⁾

Nel 1605 erano alla ribalta i Brusiesi, stavolta per le cariche in Valtellina che le Tre Leghe distribuivano. Di dodici simili uffici successivi a Brusio il comungrande ne avrebbe assegnato solo uno. I commissari delle leghe pronunciarono il loro giudizio sulla base delle imposte dei due comuni: su sei cariche, cinque dovevano essere date a Poschiavo e una a Brusio.

All'inizio del secolo XVII i rapporti tra le due componenti del comungrande si fecero ancora più tesi. Nel 1610 Brusio comunicò ai capi della Lega Caddea che avrebbe ignorato ogni decisione presa a Poschiavo se il fratello maggiore non avesse trattato il minore secondo la legge. E le pretese che la vicinia presentò nel 1610 ai commissari delle Leghe non erano poca cosa:

1. *Nonostante la nostra popolazione e il nostro gettito d'imposte rappresentino $\frac{1}{4}$ di quelli della valle e per leggi ci spetti $\frac{1}{6}$ delle cariche valtelinesi, non ce n'è stato concesso nemmeno $\frac{1}{12}$.*
2. *Chiediamo l'annullamento di una sentenza concernente il nostro vicino potendo il nostro tribunale giudicare fino all'importo di 60 fiorini, e che Poschiavo non ostacoli le nostre autorità nell'esercizio dei loro poteri.*
3. *Il comportamento di Poschiavo nei nostri confronti è parziale; le autorità si permettono maltrattamenti. Non è inoltre possibile il libero traffico lungo la valle.*

Petito: la totale separazione della vicinia da Poschiavo « in criminalibus quam civilibus », gli uffici che ci spettano e la distribuzione del territorio in comune secondo la popolazione e le imposte pagate.

In assenza dei rappresentanti di Poschiavo il tribunale decretò a Ilanz la separazione chiesta.²⁰⁾ Ma già sei giorni dopo Poschiavo, informato del verdetto contrario alle sue mire, ne chiese e... ne ottenne la revoca.

18) Cfr. *Regesti...* III, pg. 8, atto no. 25 e pg. 9, atto no. 31, poi pg. 54, atto no. 64.

19) Cfr. *Regesti...* III, pg. 11, atti n. 45 e 46.

20) Cfr. *Regesti...* III, pg. 15, atto no. 70 del 13 settembre 1610.

Dopo questi strani quanto inopportuni colpi di scena coi quali la giustizia aveva dato prova di tutta la sua impotenza e cortezza di 'veduta', immaginarsi se si poteva ristabilire la pace continuando a emettere sentenze arbitrali! Ne seguirono comunque ancora due, quelle del 22 novembre 1610 e del 25 settembre 1616 che si occupano di questioni giurisdizionali, che confermano esplicitamente le disposizioni precedenti circa i diritti di proprietà e sfruttamento ad eccezione di tre, riguardanti competenze giudiziarie e che ricordano ai cittadini gli statuti del comungrande i quali dovevano essere osservati anche in avvenire.

La posizione di Brusio e Poschiavo nei secoli XVII e XVIII è una posizione di difesa dei loro interessi giurisdizionali ed economici. I motivi di controversia rimasero i medesimi: lo sfruttamento dei boschi e pascoli nominati nelle sentenze del 1542 e 1546, il trattamento dei cittadini d'un comune abitanti in quello vicino, la distribuzione delle cariche valtelinesi. Talvolta le controversie erano interne, specialmente tra le due confessioni per le cariche in Valtellina.

Decisa ad attuare i suoi progetti, la vicinia si diede un sigillo con la scritta: BRUSIUM - SUB HOC SIGNUM VINCES (*sotto questo segno vincerai*).

Secondo gli statuti del 1812 non solo Poschiavo ma anche Brusio aveva il diritto di possedere un *Loco Tenente* ossia un supplente del podestà con potere di giudice civile. Contro le sue sentenze bisognava appellarsi: per le questioni sotto le 150 Lire al Podestà e per le altre al tribunale civile valli-giano.

L'aumentata autonomia della vicinia di Brusio fu forse dovuta anche alla trasformazione dello stato delle Tre Leghe in atto dal 1803, anno in cui esse erano entrate nella Confederazione elvetica con il nome di Cantone Grigioni rinunciando ad essere una potenza europea. L'ordinamento politico del Cantone rimase comunque ancora per molti anni quello dello stato delle Tre Leghe e dei comuni giurisdizionali che continuarono ad essere un piccolo stato nello stato comune del passato.

Il Cantone ebbe un nuovo assetto solo con la legge sulla suddivisione in distretti e circoli del 1850, entrata in vigore nel 1851. Il Cantone veniva suddiviso in 14 distretti, 30 circoli e 277 comuni; le vicinie erano elevate alla dignità di comuni politici con amministrazione pubblica propria.

La nuova costituzione cantonale del 1853 (in vigore dal 1854) prevedeva come autorità legislativa il Gran Consiglio, come autorità esecutiva il Piccolo Consiglio e demandò al popolo le competenze dei comuni sul piano cantonale, per cui da allora vota il popolo e non i comuni.

L'amministrazione delle giustizie venne affidata ai tribunali di circolo e al Tribunale cantonale.

Nel 1854 il comune di Brusio accolse il progetto di separazione da Poschiavo. Rimanevano da prendere accordi con Poschiavo sulle questioni che per decenni e secoli erano state motivo di differenze e di lotte. Ciò che Bru-

sio non era riuscito ad ottenere in secoli di lotta, gli fu conferito con il nuovo statuto cantonale.

Dai documenti d'archivio risulta che Brusio possedeva autorità proprie giudiziarie e amministrative già nel biennio 1851-52. Un presidente e cinque giudici con altrettanti supplenti, un giudice di pace e un giudice esecutivo costituivano il tribunale locale, un console, ufficiali, saltari, stimatori e revisori l'apparato amministrativo. Le questioni ancora pendenti vennero regolate con la convenzione del 27 agosto 1859, raggiunta tra i due comuni anche per merito dell'engadinese P. L. Steiner, allora Consigliere di Stato. Brusio rinunciò ai suoi diritti concernenti boschi nel territorio di Poschiavo²¹⁾ e cedette a Poschiavo la sua parte (un sesto) della casa comunale di Poschiavo, e Poschiavo rinunciò in favore di Brusio al territorio e al possesso di un bosco presso l'alpe di S. Romerio e alla sua parte (cinque sestimi) dell'alpe Pescia nella Valle del Saiento.

La seconda parte di questa convenzione si occupa dei confini territoriali tra i due comuni, di diritti di passaggio con bestiame da pascolo a pascolo siti in territori diversi, dello sfruttamento dei giacimenti di pietra calcarea nel Poschiavino da parte dei Brusiesi, del granito brusiese a scopo di costruzione, del commercio di calce, di legname e tegole da tetto, delle armi del comungrande (da ripartire sulla base delle imposte) e degli atti d'archivio concernenti la vicinia e il comungrande. Gli uni dovevano essere consegnati a Brusio, gli altri all'archivio di Poschiavo riservandone alle parti il diritto di consultazione.

7. Controversie tra le confessioni

Accanto alla lunga contesa con la vicinia di Brusio, decisa a lottare fino alla completa emancipazione amministrativa, Poschiavo conobbe anche difficoltà interne. Se nella 'politica estera' il comune si presentava sempre compatto, « la memoria del macello in Valtellina e della fuga di tanti Evangelici da Poschiavo »^{21a)} non era ancora cancellata; e le sentenze arbitrali delle Tre Leghe del 1642 e del 1644 non avevano potuto riparare i danni morali e materiali subiti da una parte della popolazione attraverso la Controriforma e non erano perciò riuscite a portare la pace e la fiducia tra la popolazione.

Il Marchioli riporta nella sua storia poschiavina la cosiddetta *Costituzione dell'Oratorio*,²²⁾ una legge che il Corpo cattolico si diede il 19 maggio

21) Cfr. le sentenze del 1542 e del 1546.

21a) Cfr. D. Marchioli, *Storia della Valle di Poschiavo*, Sondrio 1886, pg. 277.

22) Il nome deriva dal fatto che le riunioni dei cattolici per la scelta dei loro rappresentanti politici e dei funzionari del comune prima delle nomine comunali avevano luogo nell'Oratorio di Sant'Anna presso la collegiata di San Vittore. « La C. dell'O. che raccoglieva sotto la stessa bandiera tutti i Cantoni o Squadre cattoliche del Comune e che aveva saputo conseguire anche il concorso della vicinanza di Brusio, riteniamo però della sola parte cattolica, non era diretta esclusivamente contro il corpo riformato. Ferveva una lotta anco fra i cattolici del Borgo ossia della terra e la Squadra di Basso in punto allo scomparto degli uffici ». (Marchioli, op. cit., pg. 297).

1735 sul comportamento degli elettori cattolici in occasione delle nomine del podestà, dei Consiglieri cattolici, del decano e degli ufficiali per impedire qualsiasi intesa tra la minoranza evangelica e qualche rappresentante dell'altra sponda. Troviamo in questa pubblicazione anche un elenco delle lagnanze presentate dagli Evangelici nel 1777, di cui tre concernono le nomine, quattordici questioni giudiziarie, due la concessione del domicilio e della cittadinanza, quattro la legislazione, otto l'amministrazione e una questioni morali. In merito ai singoli punti del documento degli Evangelici i Cattolici risposero nel 1778. Perché il comune potesse portare a termine la revisione degli statuti occorre l'intervento delle Tre Leghe. La dieta li confermò col suo decreto del 3 settembre 1756 in cui è riconosciuto che il gettito delle imposte delle due Comunità corrispondeva al rapporto di 3 : 1 e che le cariche valtelinesi ed altri uffici dovevano essere distribuite entro il comune secondo questo rapporto.

Le due sponde non mancarono mai di stuzzicarsi. Nel 1761 due Evangelici tennero aperte le loro botteghe in un giorno di festa cattolico; « il podestà cattolico, sostenuto dal suo Corpo, si permetteva di far suonare la campana di Comunità ad ogni evento di funzioni processionali, ritenuto che la campana di proprietà generale, destinata e mantenuta per il solo uso del Comune, non doveva servire ad altro ufficio ». ²³⁾

Gli edifici pubblici di Brusio e Poschiavo

1. La casa e la torre comunali ²⁴⁾

All'angolo nord-est della Piazza comunale di Poschiavo si trova la *Casa comunale*, ritenuta un edificio della vecchia famiglia comasca degli Olzate che dal 1356 alla fine del secolo XIV rappresentò in valle il potere milanese. L'edificio divenne sede dell'amministrazione comunale probabilmente intorno al 1550.

La facciata sud presenta finestre, ora murate, ad arco tondo. Al primo piano si trovano l'archivio comunale, la sala per le sedute del Consiglio e della Giunta e un ampio salone per le assemblee comunali. Al secondo piano sono locali oggi adibiti a carceri, che fino agli anni ottanta del secolo scorso servirono in parte da arsenali comunali. Quando la Confederazione assunse la difesa del paese, il comune vendette le sue armi all'asta. Oggi esse fre-giano varie case poschiavine. Si tratta di armi da taglio e da fuoco di vari tipi. Il locale a pianterreno, sulla strada, servì lungamente da *dogana*, dove si incassavano le tasse del traffico di transito. Aboliti i pedaggi, il comune diede in affitto il locale a privati alla condizione di non farne una « bettola ». Fon-

²³⁾ Cfr. D. Marchioli, op. cit., pg. 286.

²⁴⁾ Cfr. E. Pöschel, op. cit., VI, 73-74.

data nel 1854 la « Società casaria », il pianterreno della casa comunale ne fu la sede fino al 1950. Dal 1952 ci si trovano le varie collezioni del Museo valligiano poschiavino.

La tozza e imponente *torre comunale* si inserisce nell'angolo sud-ovest del municipio. Già i suoi solidi muri, in parte di pietre tagliate e in parte di sassi grezzi, spesso sporgenti, e le finestre strettissime fanno pensare alle torri di difesa medievali. Resta da stabilire se essa fu eretta all'inizio del Trecento come difesa dei funzionari del vescovo di Coira o nella seconda metà del secolo, dai Milanese. Era originariamente ornata da una corona di piccoli merli che scomparirono nel 1668 quando fu alzata per ottenere una cella per la *campana del comune* il cui compito fu sino alla fine degli anni cinquanta di questo secolo di chiamare in seduta i membri delle autorità comunali. Il locale al quarto piano servì come camera di tortura delle streghe. Il vano a piano terra destò interesse tra i cittadini dopo il 1850. Il comune lo affittò al « postiere e telegrafista » che lo occupò fino al 1867. In seguito servì come negozio e come bottega da orologiaio. Dal 1964 è a disposizione dell'amministrazione comunale.

2. La Camminata ²⁵⁾

La Camminata viene spesso nominata dai nostri storici valligiani. Solo uno, G. Olgiati, ce ne dà una breve descrizione: « Quando nel 1849 fu demolita la cosiddetta Camminata in piazza del borgo di Poschiavo (antichissimo edificio quadrangolare fabbricato a guisa di loggia con due entrate laterali e due finestroni a meriggio, nel quale già li 23 maggio 1200 fu rogato il documento di locazione delle miniere da Egeno de Macis a Lanfranco del Pisce) vennero alla luce sotto l'intonaco dei muri interni alcune pitture a fresco con figure di uomini e donne. Un uomo abbigliato in nero stava seduto sopra una scranna, tenendo spiegata una pergamena in atto di rivolgere la parola a un milite, in corazza con elmo e spada, al di cui fianco stava una signora che dava la mano a un ragazzino. Vi si trovava dipinto lo stemma delle tre torri, l'una sovrapposta alle altre, nel quale si leggeva in caratteri antichi il nome di Martino de Olzate ».

Nessuno s'è mai dato la briga di riprodurla. Qualcuno ritiene che sia stata smantellata nel 1865, l'anno dell'apertura della carrozzabile del Bernina, per allontanare un impedimento del nuovo traffico.

Da una lettera della vicinanza di Brusio del 12 marzo 1850 a Poschiavo si rilevano notizie più precise sul suo uso: « Il fabbricato esisteva prima della separazione economica dei due comuni essendo annesso della casa comunale, e che serviva di ricovero (rifugio), ed alla giustizia nell'applicazione delle

²⁵⁾ Cfr. G. Olgiati, *Storia di Poschiavo fino alla sua unione colla Lega Caddea*, 43, gli atti concernenti la Camminata nella mappa « edifici comunali » (Arch. com. Poschiavo) e E. Pöschel, op. cit. VI, 73.

pene a: delinquenti, e specialmente della pena della berlina: in sommo fu sempre considerata appartenente non solo al comune economico di Poschiavo ma all'integrale giurisdizione, e quindi anche a Brusio».

Già all'inizio dell'Ottocento la Camminata non serviva più al vecchio scopo: non vi si riunivano più le autorità per deliberare e punire, e la berlina, la catena con cui si erano per secoli legati ed esposti al pubblico streghe e stregoni, non era ormai più necessaria. Lo stabile era però munito di una *pesa*. Il *portico* serviva di rifugio nei giorni di pioggia specialmente agli abitanti delle frazioni quando si recavano alla *villa* a sbrigare i loro affari.

Appena il comune ebbe abbandonato lo storico edificio, vari cittadini inoltrarono domanda di compera per ricavarne materiali da costruzione. Il comune si dichiarava ogni volta disposto a cederlo alla condizione che il compratore trovasse una nuova sistemazione per la *pesa* pubblica e che costruisse un nuovo portico.²⁶⁾

Nel 1833 il Comune ricevette una domanda più interessante: gli si chiedeva l'autorizzazione a trasformare il pianterreno della Camminata in due locali di vendita. L'affitto degli stessi doveva toccare al restauratore finché non avesse ammortizzato la somma investita. «Il corso marciapiedi davanti le Boteghe, della larghezza dei due archi, da mattina a sera» si manterrebbe e «il sollo del corso verrà fatto di piatonade di preda picca...»²⁷⁾

Ma la lettera più interessante al riguardo il Comune la ricevette nel 1822. Riferendosi all'«atual sporchizio di nostra Comminata..., qual non fa honor al nostro bel Borgo», un cittadino propose di demolirla e di costruirne una nuova secondo un suo progetto (il disegno si trova sul retro della lettera). Per questo cittadino l'edificio nuovo doveva essere lungo 70 quarte (circa 14 m) e largo 20. La facciata doveva essere divisa in tre archi invece che in due, archi da dare anche al primo piano (che la vecchia Camminata non aveva). «Ciò farebbe una doppia Camminata molto più godibile e allegra, e più decorosa...». Il cittadino in questione prevedeva la disapprovazione del suo progetto da parte dei bottegai della Piazza, ma «se adesso le loro Boteghe valevano 50, dopo tal fabbricato valerebbero 100..., e gli attirerebbe maggior comercio...» Circa la spesa il progettista osserva che il ricavo di un anno della «Dogana o il prodotto d'un anno della tassa delle vacche (è probabilmente inteso l'eratico) basterebbe a finanziarlo. La *pesa* viene qui chiamata la «*pesa dei fieni*»; e si propone di spostarla «su la cantonata della Torre». Si tratta dunque, com'è del resto esplicitamente confermato da altra corrispondenza, di una stadera.

La Camminata sorgeva in parte nella parte nord della piazza e in parte dove oggi si trova la casa che ora chiude la piazza sul lato nord. Altre proposte di questo cittadino: portare la fontana in mezzo alla piazza e dare alla «nova caminata (chiamata così probabilmente per il breve cammino co-

²⁶⁾ Cfr. ad es. la lettera del 4 gennaio 1809 del cittadino Antonio Cortesi al comune.

²⁷⁾ V. la lettera di Gian Giac. Matossi del 1. giugno 1833 (atti sugli edifici comunali, arch. com.).

perto, sotto i portici) la misura del grano come in altri paesi ben regolati». ²⁸⁾

L'edificio fu poi venduto, per essere distrutto, nell'anno 1850. Dal contratto risulta che esso aveva un unico locale, che il compratore doveva installare a sue spese «una pesa a bascul» (basculla o bilancia a ponte) e coprire il posto allora occupato dall'edificio con un selciato uguale a quello della piazza.

È degna di nota anche

3. La casa comunale di Brusio ²⁹⁾

Si tratta di un vecchio edificio privato del Seicento appartenuto a una famiglia Marlianico, poi a una famiglia Besta (gli anziani lo chiamano ancora *Ca Besta*) e infine alla famiglia Trippi che nel 1899 lo vendette al Comune. È di grande valore in questo edificio la *stüa di legno* dove fino al 1954 hanno avuto luogo le sedute del Consiglio comunale e da dove il presidente del comune dirigeva le assemblee stando i cittadini in parte seduti e in parte in piedi in questo stesso locale, nel locale vicino sul lato nord, negli atri e in piazza davanti allo stabile. Il soffitto della *stüa* è riccamente e artisticamente intagliato.

Dopo la costruzione, nella parte superiore del borgo, del nuovo municipio su progetto di Bruno Giacometti, la vecchia casa comunale accoglie solo l'archivio del comune, ora completamente riordinato secondo il piano cantonale del 1946 per gli archivi comunali, e l'archivio di circolo. Il soffitto dell'archivio presenta al centro il doppio stemma delle famiglie Marlianico e Planta.

Istituzioni ecclesiastiche e problemi politico-ecclesiastici

1. L'incorporazione della valle nella diocesi di Coira

a) *La vertenza tra la valle e Como per il « feudo poschiavino »* ³⁰⁾

Nel cap. *Verso il dominio milanese* (pag. 166) sono esposti i rapporti tra la valle e la curia di Como circa i diritti feudali di questa. Como rinunciò a suo tempo ai suoi diritti cedendoli al comune. L'ultima sua conferma di questa cessione (la sedicesima) avvenne nel 1528 senza richiesta di controprestazioni.

Ma nel 1589 il vescovo Ninguarda invitò Poschiavo e Brusio a ricono-

²⁸⁾ Qui si allude probabilmente ai vecchi statuti di alcuni comuni engadinesi come Guarda e Scuol-Schuls i quali prescrivevano che tutte le misure incluso lo stajo dovevano essere controllate e portare il bollo del comune. Cfr. al riguardo *Rechtsquellen des Kantons Graubünden, Serie F, Dorfordnungen*, estratto d. *Annalas* della Società Retoromancia, Coira 1965 (Statuti di Guarda, 1770, pg. 122; statuti di Scuol-Schuls, 1726, pg. 236).

²⁹⁾ Cfr. L'atto di compera del comune nell'arch. com. di Brusio e E. Pöschel, VI, 18-19.

³⁰⁾ Cfr. in merito D. Marchioli, 330-345 e T. Semadeni, op. cit., 14.

scere i diritti comaschi e a versare le rispettive decime. Come cercò di provare l'esistenza di questi diritti rifacendosi alle investiture del 1486, del 1509 e del 1528 ossia agli ultimi suoi atti relativi alla controversia faccenda. Le autorità del Poschiavino non accolsero però la domanda, che non fu in seguito ripetuta.

Quarant'anni più tardi, nel 1629, l'anno di fondazione del Monastero di Poschiavo, il vescovo Lazzaro Caraffino fece una visita alla valle. Ricevette i capi del comune, il podestà, il decano e i consoli cattolici e presentò loro le vecchie pretese della curia. In quel solenne momento i cattolici poschiavini non riuscirono a fare altro che riconoscere «l'obbligo delle decime... e ripetere le promesse di fedeltà ed omaggio». Questi obblighi non furono tuttavia mai adempiuti. Nel 1681 Como ingiunse perciò nuovamente alla valle di ricordarsi dei suoi «doveri». I poschiavini risposero allora che possedevano «scritture e documenti di total liberazione di dette decime...» e non le versarono. Si riferivano indubbiamente anch'essi alle varie investiture e specialmente a quella da parte del vescovo Ambrogio Torriani, successore del vescovo Caraffino, esplicitamente chiesta ed ottenuta. In una seconda lettera essi dichiararono di «respingere ogni obbligo e servitù» ed aggiunsero «di essere ormai stanchi di tante molestie e vessazioni». Dopo questa decisa risposta seguirono quasi ottant'anni di silenzio dopo i quali si poté giungere alla soluzione definitiva della vertenza.

Il 7 luglio 1749 il vescovo Agostino Maria Neuroni, luganese, mandò al podestà una lettera cortese in cui da un lato affermava la validità del feudo comasco e al tempo stesso dichiarava: «...obbligandomi ad osservare sempre tutto ciò che Ella stimerà bene decidere, od arbitrare o transigere in questo particolare, ed io ratificherò quanto conchiuderà e darà soddisfazione e contento di quel molto, poco, o nulla che si compiacerà assegnarmi». La chiusa della lettera, quanto mai chiara, prova che la Curia non si attendeva una risposta in suo favore e che a Como era ormai maturata la decisione di chiudere una volta per sempre l'annosa vertenza. Poschiavo rispose il 3 agosto 1749 in modo dignitoso ma inequivocabile che non poteva far altro che attenersi ai patti che possedeva nel suo archivio. Com'era da prevedere, il vescovo ritirò allora in ogni punto la sua istanza e la questione dei diritti di Como fu archiviata per sempre. Così un po' più di cento anni più tardi, quando, nel campo cantonale e federale si presentò il problema dell'appartenenza ecclesiastica della valle, i suoi rapporti con Como erano completamente mutati.

b) *Poschiavo e Brusio divengono parrocchie della diocesi di Coira*³¹⁾

Come riferiscono parecchi atti degli archivi comunali locali, la valle fu lungamente un dominio ecclesiastico della diocesi di Como. All'inizio degli

³¹⁾ Cfr. ad es. S. Giuliani *La separazione delle parrocchie cattoliche di Brusio e Poschiavo dalla diocesi di Como e la loro aggregazione alla diocesi di Coira*, Almanacco 1953, pg. 83 e segg.

anni cinquanta dell'Ottocento il Governo grigione, ritenendo che nessuna parte del Cantone dovesse appartenere a una diocesi straniera, chiese al Nunzio apostolico in Svizzera che la Santa Sede annettesse la valle di Poschiavo alla diocesi di Coira, riservandosi ogni iniziativa al riguardo. La Nunziatura si dichiarò disposta a trattare alla condizione che il Piccolo Consiglio accettasse qualsiasi decisione da parte della Chiesa. Si fecero sondaggi in valle e presso i due vescovi interessati. Poschiavo rispose di non avere nessun motivo di abbandonare la diocesi di S. Abbondio, e le due curie dichiararono di accettare il verdetto del Vaticano. Il Governo cantonale era deciso a spuntarla e si rivolse al Consiglio federale; ma non ebbe l'appoggio dei due comuni che in votazione comunale decisero (Brusio all'unanimità, Poschiavo con 170 voti contro 57) di rimanere nella diocesi di Como. La Valle di Poschiavo continuò così a far parte di Como, e il Ticino di Milano.

Ma il 22 luglio 1859 l'Assemblea federale emise un decreto secondo il quale la pastorazione e l'amministrazione ecclesiastica in Svizzera da parte di vescovi residenti all'estero era proibita. Il Consiglio federale quale autorità esecutiva avviò nuove trattative col Nunzio apostolico. La valle protestò nuovamente e con essa anche i vescovi svizzeri. Le trattative però continuano, tra Berna e la Santa Sede per l'annessione della valle alla diocesi curiense e tra Berna e lo stato italiano per salvare i diritti e le agevolazioni che Brusio e Poschiavo avevano acquisito attraverso la secolare appartenenza a Como. Nel 1869 infine le autorità federali ottennero quanto avevano deciso dieci anni prima. La convenzione sul trasferimento delle parrocchie poschiavine da Como a Coira si compone di quattro paragrafi in cui è detto: I comuni di Brusio e Poschiavo vengono incorporati nella diocesi di Coira godendo dei diritti di tutti gli altri membri di questa; il trapasso in parola non è legato a prestazioni di sorta da parte dei due comuni; Poschiavo e Brusio mantengono i loro diritti e privilegi rispetto al Collegio Gallio di Como ed a borse di studio; la questione della partecipazione ai fondi della diocesi è regolata; la ratifica della convenzione deve avvenire da parte delle competenti autorità svizzere e della Chiesa di Roma.

Firmato il trattato nel corso del 1870, le comunità politiche di Brusio e di Poschiavo ne ricevettero comunicazione nel marzo del 1871. Non ebbe luogo nessuna dimostrazione contraria in quanto sia le diocesi sia la valle si erano rimesse alle decisioni di Roma. Aveva certamente e comprensibilmente sorpreso il fatto che autorità politiche composte in maggioranza da non cattolici avessero preso l'iniziativa in questione.

Culturalmente la valle di Poschiavo avrebbe certamente goduto, e godrebbe tuttora, di notevoli vantaggi appartenendo alla diocesi comasca. La preparazione del clero ad es. avverrebbe totalmente in terra di lingua italiana. Ma come si sarebbero messe le cose ad es. durante le due guerre mondiali, quando i confini erano chiusi?

Va inoltre osservato che le comunità cattoliche della valle di Poschiavo sono sempre state ben rappresentate nel Capitolo di Coira e ciò non solo dal 1870 in poi ma anche prima.. ^{31a)}

2. L'alpe di S. Romerio e l'ospizio di San Remigio ³²⁾

L'alpe di San Romerio, ³³⁾ situato su una terrazza del Pizzo Cornascio alta 1800 m, da dove l'occhio spazia dal gruppo del Bernina fino alle Alpi Bergamasche, è stato oggetto di una lunga contesa tra i comuni di Poschiavo e Brusio da una parte e il comune di Tirano dall'altra; ma ha anche una sua storia come ospizio posto tra la Valtellina e Poschiavo.

Dell'ospizio o xenodochio di S. Remigio si occupano parecchi storici italiani. Il Valtellinese Egidio Pedrotti ha lasciato in un intero volume una « storia più minuta » di questo luogo. Da quanto ci consta nessuno storico è riuscito, sulla base di documenti, a dare indicazioni sulla costruzione e il percorso delle comunicazioni per e da S. Romerio. Ma d'altro lato un considerevole numero di pergamene conservate nell'archivio della Basilica di Tirano che si riferiscono agli anni dal 1055 al 1517 parla sia dello xenodochio di S. Remigio sia di quello di S. Perpetua presso Madonna di Tirano. Uno di questi è una lode dell'attività dei due ospizi da parte dei duchi di Milano.

La storia delle origini dei due xenodochi è sempre ancora oscura. L'ipotesi più attendibile è certamente quella secondo cui essi sarebbero stati istituiti dai vescovi di Como. La valle di Poschiavo ha sempre servito da ponte tra la Valtellina e l'Engadina. I reperti trovati a Piattamala, a Brusio, a Poschiavo, sul valico del Bernina, a Pontresina e a St. Moritz ne sono la prova. Dirigevano l'ospizio di S. Remigio monaci e monache che seguivano la regola di Sant'Agostino. In un elenco di 149 conversi dell'istituzione pubblicato dal Pedrotti, quindici sono Brusiesi e Poschiavini. Il nome dell'ospizio potrebbe derivare da quello del vescovo S. Remigio di Reims, il cristianizzatore del popolo franco, morto nel 533.

Le mansioni dei monaci consistevano nella preghiera, nell'accogliere ed ospitare i viandanti, nel curare gli infermi e nella coltivazione e bonifica dei terreni dai quali dovevano trarre le necessarie risorse. L'amministratore si chiamò dapprima *minister*, poi rettore, prelado, rettore.

Uno dei documenti in questione si occupa della fusione materiale e spirituale dell'ospizio di S. Remigio con quello di Santa Perpetua, sito su un'altura all'entrata sud della valle del Poschiavino. L'unione era certamente volta a incrementare la collaborazione tra le due istituzioni, il loro sviluppo e la loro prosperità.

A tutto ciò contribuì l'atteggiamento dei vescovi di Como e di varie famiglie valtelinesi e poschiavine. La diocesi rinunciò ai tributi sulle terre

^{31a)} Cfr. in merito in *Quaderni Grigionitaliani*, XXXVI, 1, 72-79, S. Giuliani: *Canoniche delle Valli nel Capitolo della cattedrale di Coira dal 1500 al 1966*.

³²⁾ Vedi al riguardo F. Pieth, op. cit., 53; E. Pöschel, op. cit., 20-25; G. Olgiati, op. cit., 9; T. Semadeni, op. cit., 42; S. Giuliani, *San Romerio di oggi, di ieri e di domani*, Almanacco 1952 e specialmente E. Pedrotti, *Gli Xenodochi di San Remigio e di Santa Perpetua*, Milano 1957.

³³⁾ Secondo E. Pedrotti, op. cit. pg. 15, la chiesa si chiamò anche chiesa di S. Pastore. « Il nome di Romedio... è una volgarizzazione del nome Remigio... » (E. Pedrotti, op. cit., 10).

bonificate. Il vescovo Ardizzone e alcune famiglie donarono terreni coltivabili del piano e del monte del Brusiese.

Ciò nonostante l'ospizio si dibatteva continuamente in gravi difficoltà economico-finanziarie. Essendo sorto nella pieve di Villa di Tirano (cui Brusio apparteneva), questa rivendicava il diritto di percepirne le decime. Nel 1248 il papa Innocenzo IV, per poter strappare all'imperatore tedesco Federico II le città d'Italia da lui assoggettate, introdusse un tributo su tutti i beni ecclesiastici. Anche questo decreto, che poi non colpì S. Remigio, diede filo da torcere ai suoi amministratori.

Il regime visconteo, divenuto più rigido all'inizio del secolo 15., ebbe per conseguenza la ribellione dei Poschiavini e l'entrata territoriale della valle del Poschiavino nella lega del Vescovo di Coira. Subito dopo il confine tra il comune di Tirano e la Lega Caddea venne portato a Piattamala. Questi avvenimenti storici aprirono un baratro tra i due xenodochi, che vennero a trovarsi in stati diversi in un momento in cui il comungrande di Poschiavo, e specialmente la sua vicinia di Brusio, presentava continue rivendicazioni al comune di Tirano. Le difficoltà dei due xenodochi emergono infine dalla decisione della S. Sede del 1425 di trasformare i due ospizi in una commenda, di metterli cioè nelle mani di un amministratore ecclesiastico.


Il primo commendatario fu il Vescovo di Como. I vescovi affidavano questo compito a un procuratore.

A S. Romerio sorgono sempre ancora l'antica chiesa in stile romanico e il piccolo convento. All'inizio degli anni cinquanta ci si rese conto che sia il tempietto sia il campanile, pericolosamente danneggiato da un fulmine nel 1948, avevano bisogno di ampi restauri. Si presentarono subito, al riguardo, notevoli difficoltà. La chiesa apparteneva — e appartiene tuttora — al comune di Tirano, che non intendeva né cederla né affrontare i necessari lavori di riassetto. Le nostre autorità, d'altra parte, non potevano senz'altro decidersi a investire denaro in un edificio di proprietà pubblica straniera.

Condusse le trattative con Tirano e con le nostre autorità un comitato valligiano.³⁴⁾ Tirano non cedette la chiesa di S. Romerio, diede comunque pieni poteri per i restauri da finanziarsi da parte svizzera e assunse l'obbligo di mantenere l'edificio rimesso in assetto. Così nel 1951 cominciarono i lavori che durarono fino al 1953. La chiesetta è oggi protetta dalla Confederazione.

(Continua)

³⁴⁾ Il Comitato valligiano fu presieduto da don Sergio Giuliani, canonico della Cattedrale di Coira. I progetti furono forniti dalla ditta Sulser di Coira. La spesa, di franchi 18'000.—, venne sostenuta dalla Confederazione, dal Cantone, dalla Società per la difesa dei monumenti e delle bellezze naturali, dalla curia di Coira, dai comuni e dalle parrocchie cattoliche valligiane, dalla sezione poschiavina della PGI e da società e persone private.



Ponziano Togni: NATURA MORTA CON VASO NERO. 1962
(Proprietà del Comune di S. Vittore).